

P.U. 211-1/2024

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin	Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto	Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 211-1/2024 promosso da **ABDELHAK KHAMLALI (C.F.: KHMBLH65S01Z330D)**, nato a Casablanca (Marocco) il 1.11.1965, rappresentato e difeso dall'avv. **FRANCESCO SERNAGLIA (C.F.: SRNFNC62T15F443Q)**.

Conclusioni nell'interesse di ABDELHAK KHAMLALI :

"CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, 66 e 268 ss. Del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs. 14/2019 e ss. mm., così come integrato dal D. Lgs. 82/2022),

VOGLIA

-dichiarare con sentenza l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio, secondo quanto indicato nel piano liquidatorio di cui al presente ricorso;

- disporre che, dal momento dall'apertura della liquidazione, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



- nominare il liquidatore, nella persona della Dott.ssa Elena Quadrio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Monza e della Brianza, in Monza (MB), Via Longhi n. 21;
- ove non ritenesse di aderire alla proposta di nomina della Dott.ssa Quadrio come Liquidatore, nominare un Professionista in possesso dei requisiti di legge disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 270, comma 2, n. 4 e s.s., CCII
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e della relativa sentenza;
- indicare i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, eventualmente ordinandone la consegna e/o il rilascio e dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
- considerare esente dalla disponibilità della procedura l'autovettura Ford Focus targata CM633TF".

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato l'8 luglio 2024, ABDELHAK KHAMLALI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., Dott.ssa Elena Quadrio, la quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che ABDELHAK KHAMLALI ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché ABDELHAK KHAMLALI risiede nel Comune di Sesto San Giovanni, ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità



Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

Il debitore ABDELHAK KHAMLALI ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di "*illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e*



trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto".

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

Il debitore ABDELHAK KHAMLALI risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lui incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, il contratto di mutuo stipulato con il principale creditore, BNL s.p.a., gli atti dei procedimenti esecutivi introdotti nei confronti del condebitore e del ricorrente, l'attestazione del consolato del Marocco, le buste paga del figlio maggiorenne convivente, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure P.R.A. e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata ABDELHAK KHAMLALI non riveste la qualifica di imprenditore, essendo assunto con mansioni di impiegato a tempo indeterminato.



Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII ABDELHAK KHAMLALI è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

Come compiutamente argomentato anche dal Gestore della crisi, l'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza del passivo e la consistenza e natura del patrimonio attivo da liquidare, valutata la speranza di vita del debitore. In particolare risulta l'assenza di beni di sufficiente valore economico prontamente liquidabili e la percezione di un reddito mensile insufficiente a garantire l'integrale pagamento dell'ingente credito chirografario.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo del debitore è pari ad € 223.821,62, così come da tabella che segue:

CREATORI	Previdenza	Privilegio potenziale	Privilegio generale	Chirografario	TOTALE PASSIVO
OCC - Gestore Dott.ssa Elena Quadrio	1.145,05				
Compenso Legale per Ricorso	500,00				
Altri oneri	200,00				
TOTALE PASSIVO PRIVILEGIATO	1.845,05				
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano			1.899,76		
TOTALE PASSIVO PRIVILEGIATO			1.899,76		
Compass Banca SpA Marte SPV Srl cessionaria di B.N.L. Banca Nazionale del Lavoro SpA				443,27 221.478,59	
TOTALE PASSIVO CHIROGRAFO				221.921,86	
TOTALE PASSIVO	1.845,05		1.899,76	221.921,86	225.666,67

Si precisa sin d'ora che il Tribunale non condivide l'attribuita natura di prededuazione al compenso del legale nominato, credito al quale compete unicamente la natura di privilegio ex art. 2751 bis c.c.



Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente:

- non è proprietario di beni immobili;
- è proprietario di un'autovettura Ford Focus targata CM633TF immatricolata il 21.10.2004 e con chilometraggio superiore a 201.093 km, acquistata nel 2016 al prezzo di € 1.600;
- è titolare del seguente rapporto di conto corrente dal saldo attivo: n. 78077/1000/00002078 Banca Intesa San Paolo, con saldo finale al 31.5.2024 di circa € 156,77;
- non possiede altri beni e/o rapporti finanziari, cassette di sicurezza, obbligazioni e/o titoli, non matura premi da polizze assicurative e non è intestatario di partecipazioni in società.

Il debitore e la moglie dichiarano altresì che i beni mobili che arredano la casa familiare, un piccolo appartamento di proprietà esclusiva della moglie, del debitore, sito in Sesto San Giovanni, Via Damiano Chiesa 3, di 34 metri quadri con valore dichiarato di € 26.000 circa, sono di scarso valore e in ogni caso di proprietà della moglie. Competerà al liquidatore erigere l'inventario verificando le suddette circostanze.

L'O.C.C. ha inoltre attestato che ABDELHAK KHAMLALI lavora presso lo studio del dott. Vincenzo Gambino (C.F.GMBVCN53T04E573G) in Milano, Via Alberto Mario 37, con contratto a tempo indeterminato e reddito medio mensile netto di € 1.623,00 per quattordici mensilità, gravato da cessione forzata del quinto – circa 326,00 € al mese - a seguito di pignoramento presso terzi notificato e iscritto a ruolo dal creditore B.N.L. S.P.A.

Il nucleo familiare del ricorrente, come dettagliatamente descritto dal gestore nominato, è composto dalla moglie, attualmente disoccupata ma iscritta alle liste di collocamento, e dai due figli maggiorenni, di cui solo il primo genito economicamente autosufficiente e percettore di un reddito medio mensile di € 1.120,00.

Le spese mensili sostenute dal nucleo familiare e puntualmente verificate nella loro consistenza dal gestore sono pari ad € 1.485 circa, inferiori alla soglia di povertà assoluta calibrata sul contesto locale, pari ad € 1.900 circa (cfr. p. 22 relazione gestore).

Da quanto detto emerge chiaramente la situazione di difficoltà in cui versa il debitore nel far fronte alle spese di mantenimento, rivelandosi essenziale il concorso del figlio maggiorenne nel sostenere il bilancio familiare.

Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dal ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta, dall'assunzione del debito ipotecario nei confronti di B.N.L. in solido con il cognato, al fine di garantirgli l'accesso al credito per l'acquisto della casa



familiare, e dal successivo definitivo ed imprevedibile inadempimento alle obbligazioni da parte di quest'ultimo.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ABDELHAK KHAMLALI .

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Ulteriore effetto automatico è altresì l'apprensione di tutti i crediti e beni diversi da quelli esclusi *ex lege*, incluso il bene mobile registrato. L'esclusione dal perimetro della liquidazione potrà essere valutata unicamente dal liquidatore in sede di redazione di inventario e, specie con riferimento al bene mobile registrato, nel programma di liquidazione con l'approvazione del Giudice delegato, in caso di manifesta non convenienza.

Può tuttavia autorizzarsi il debitore, nelle more della redazione dell'inventario e dell'approvazione del programma di liquidazione, all'utilizzo del proprio conto corrente e dell'autovettura, poiché necessari al mantenimento e alla produzione del reddito.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di ABDELHAK KHAMLALI (C.F. KHMBLH65S01Z330D), nato a Casablanca (Marocco), il 1.11.1965;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la **dott.ssa Caterina Rizzotto**;

NOMINA Liquidatore la **dott.ssa Dott.ssa Elena Quadrio** (C.F. QDRLNE61L61F704F) con studio in VIA LONGHI 21 MONZA (MB) 20900;



ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a ABDELHAK KHAMLALI di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso ed al datore di lavoro dott. Vincenzo Gambino (C.F.GMBVCN53T04E573G) in Milano, Via Alberto Mario 37, di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a ABDELHAK KHAMLALI , ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura Ford Focus targata CM633TF sino all'approvazione del programma di liquidazione;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII comunicando, quanto alla procedura esecutiva pendente, se sia più conveniente subentrarvi ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al Giudice dell'Esecuzione per la definitiva improcedibilità;



- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma I, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni di ABDELHAK KHAMLALI , al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 11/07/2024.

Il Giudice Estensore

dott.ssa Caterina Rizzotto

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

